

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4663 del 21/09/2021
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA GEOCAVE S.R.L. ADOZIONE MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO/RECUPERO (R5-R10) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC) PRESSO LA CAVA CA' DI TERRA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4805 del 21/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA GEOCAVE S.R.L. ADOZIONE MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO/RECUPERO (R5-R10) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC) PRESSO LA CAVA CA' DI TERRA.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13/03/2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30/6/2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 "individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- la Legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- Delibera 15/10/2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA Data: 27/08/2021 16:18:23 PG/2021/0133307 diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- questa Agenzia ha adottato provvedimento di AUA con DET-AMB-2019-3811 del 09/08/2019 rilasciato dal SUAP Unione Valnure e Valchero con prot. gen. n. 11983 del 14/08/2019 con scadenza al 14/08/2034, alla ditta Geocave srl (P.IVA 00935380337) comprendente i seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - comunicazione in materia di rifiuti ex art. 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – con la conseguente iscrizione al n. 212 - classe di attività 3 - del D.M. n. 350/1998 del "Registro Provinciale

delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i;

- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 71656 del 06/05/2021 il SUAP dell'Unione Valnure e Valchero ha trasmesso istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, presentata dalla ditta Geocave srl (P.IVA 00935380337), con sede legale in Piacenza, via Farnesiana n° 9, per le operazioni di "messa in riserva, riciclo/recupero di rifiuti speciali non pericolosi" da svolgersi all'interno di un'area di cava autorizzata all'estrazione di terreni da riempimento, sita in loc. Cà di Terra in Comune di Vigolzone;
- l'istanza riguarda le modifiche del seguente titolo ambientale:
 - lettera g) del DPR 59/2013 comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - per le operazioni di recupero di cui all'all. C del D. Lgs 152/2006 classificate R13 (messa in riserva di rifiuti), R5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche);
- con nota prot. n. 88379 del 04/06/2021 questa Agenzia, a seguito di verifica di correttezza formale dell'istanza, ha comunicato alla ditta la necessità di procedere con la presentazione di istanza rettificata e che la stessa è da ritenersi "sostanziale", evidenziando che l'avvio del procedimento sarebbe avvenuto a seguito di perfezionamento dell'istanza presentata in data 06/05/21 prot. n. 71656;
- con nota prot. n. 8232 del 12/06/2021 del Suap dell'Unione Valnure e Valchero, acquisita al prot. Arpae n. 92378 del 14/06/2021 è stata presentata l'istanza di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determina n. 3811 del 09/08/2019, rilasciata dal Suap suddetto con prot. n. 11983 del 14/08/2019;
- con nota prot. n. 94718 del 16/06/2021 questa Agenzia ha comunicato l'avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990;

Atteso che mediante l'istanza di cui sopra la Ditta Geocave S.r.l. ha richiesto, per quanto attiene alla comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs 152/2006:

- per l'attività di messa in riserva (R13), la sostituzione di 1200 ton/anno di rifiuti della tipologia 7.4 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998 - con 1200 ton/anno di rifiuti della tipologia 2.1 (rifiuti di vetro, tipologia già presente in autorizzazione);
- per l'attività di messa in riserva (R13), nella tipologia 2.1 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998, l'inserimento di un nuovo codice EER 160120 e l'eliminazione del codice EER 200102;
- la capacità istantanea della messa in riserva (R13) rimane invariata (25.800 t) ed anche la capacità di stoccaggio annua (51.000 t/anno);
- per l'attività di recupero (R5) la sostituzione dei rifiuti di cui alla tipologia 7.4 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998 con la tipologia 2.1 (vetro) dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998 per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, specificando espressamente nell'istanza succitata che tale attività di recupero dei rifiuti di tipologia 2.1 verrà realizzata mediante campagne di attività con impianto mobile di recupero/trattamento autorizzato ai sensi dell'art. 208 comma 15 D. Lgs. 152/2006;
- per i rifiuti di cui ai codici EER 150107 e 191205 viene specificato che la loro provenienza non potrà essere da impianti di selezione rifiuti urbani non differenziati;

Preso atto della proposta di adozione di provvedimento di AUA inoltrata dalla Responsabile del procedimento tramite nota acquisita al prot. Arpae con n. 1333047 del 27/8/2021;

Preso atto inoltre che:

- l'allegato B alla L.R. n. 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti" elenca i progetti da assoggettare a screening secondo quanto stabilito all'art. 5 e che il punto B.2. 50) riguarda "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006";
- la Regione Emilia Romagna con delibera di G.R. n° 1936 del 04.12.2017 ha emesso "*la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art.16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, dell'istanza della ditta GEOCAVE S.r.l. (p.i. 01541220339) per il progetto relativo all'attività di messa in riserva R13 e riciclo/recupero rifiuti non pericolosi R5 - R10 con svolgimento campagne di trattamento/recupero di rifiuti speciali con impianto mobile autorizzato da*

realizzarsi presso la cava Ca' di Terra in Comune di Vigolzone (PC), poiché l'intervento previsto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi i cui lavori si sono conclusi il giorno 25 ottobre 2017, è nel complesso ambientalmente compatibile". La medesima delibera stabilisce che: "l'impianto mobile considerato in istanza, di cui sono state descritte le caratteristiche e di cui pertanto sono stati valutati i relativi impatti, dovrà essere puntualmente identificato in sede di campagna di attività che il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a comunicare in conformità a quanto previsto dall'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006". Ulteriormente l'AUA DET-AMB-2017-5924 del 7/1/2017, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 1936/2017 qui richiamata, comprende unicamente, per quanto attiene alla matrice rifiuti, l'assenso sulle attività di recupero rifiuti – artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 – con la conseguente iscrizione nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi", mentre non sono previste le operazioni da svolgersi ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006;

- il proponente, sulla base di quanto esplicitato dalla Regione Emilia Romagna-Servizio VIPSA con nota prot. n° 631547 del 16/10/2018, acquisita agli atti di ARPAE prot. n°16360 del 17/10/2018, ha dichiarato, nella relazione tecnica allegata all'istanza n.92378 del 12/06/2021, che le operazioni di recupero oggetto della modifica sostanziale relativa alla sostituzione di una tipologia di rifiuti (1200 ton/anno di rifiuti della tipologia 7.4 - sfidri di laterizio cotto ed argilla espansa, con 1200 ton/anno di rifiuti della tipologia 2.1 - imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro), non modificano l'entità dell'impatto ambientale rispetto a quanto originariamente valutato dal Servizio Vipsa regionale, in quanto la modifica proposta non comporta variazioni dei processi di recupero già valutati, per cui, trattandosi di sola sostituzione di rifiuti che avrebbero avuto lo stesso tipo di trattamento per il recupero (riduzione volumetrica con impianto di frantumazione mobile) il proponente non ha ritenuto di avanzare una ulteriore "valutazione preliminare" ai sensi dell'art. 6 della L.R. 4/2018;

Visti gli articoli 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006, che regolamentano le procedure semplificate per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti secondo le modalità operative, i requisiti necessari e le prescrizioni per operare fissati da standard ministeriali nella forma del DM 05/02/1998, per i rifiuti non pericolosi, e del DM 161 del 12/06/2002, per i rifiuti pericolosi;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 105334 del 06/07/2021 questa Agenzia ha richiesto al Comune di Vigolzone competente territorialmente in merito alle disposizioni normative di carattere urbanistico in vigore, il parere di compatibilità urbanistico-ambientale, il quale costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività, in relazione all'istanza di modifica dell'AUA vigente avanzata dal proponente;
- con nota prot. n. 105333 del 06/07/2021 questo SAC ha richiesto al competente Servizio Territoriale di Arpaee, APA Ovest sede di Piacenza, la relazione-tecnica per la valutazioni inerenti l'ammissibilità della modifica di cui all'istanza avanzata dal proponente relativamente a quanto già autorizzato con AUA n. 3811/2019;
- il Comune di Vigolzone in riscontro alla suddetta richiesta di parere prot. 105334/2021, con nota prot. n. 4994 del 13/07/2021, acquisita al prot. Arpaee n. 109583 in pari data, ha comunicato le proprie valutazioni di competenza relativamente alla compatibilità della modifica proposta con le proprie vigenti disposizioni di carattere urbanistico ritenendo la modifica proposta con l'istanza di che trattasi, conforme alla disciplina urbanistica di competenza comunale;
- il Servizio Territoriale di Arpaee APA Ovest sede di Piacenza, in riscontro alla nota prot. n. 105333/2021 di questo SAC, ha trasmesso con nota prot. n. 112048 del 16/07/2021 la relazione tecnica con le valutazioni in merito alla modifica sostanziale dell'AUA oggetto dell'istanza prot. n. 92378/2021;
- il Servizio Territoriale con la nota sopracitata prot. n. 112048/2021, in ragione di quanto ivi riportato -"visto che la capacità istantanea (28.500 t) e di stoccaggio annua (51.000 t/anno) non verrà modificata ed i quantitativi rispettano i limiti stabiliti dall'Allegato 4 Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., considerato che il sito risulta già dotato di tutte le aree/strutture/presidi necessarie alle richieste attività di recupero rifiuti (R13-R5) speciali non pericolosi; valutato che l'entità dell'impatto sulle diverse matrici ambientali non subirà alcuna variazione rispetto a quanto originariamente calcolato" - non ha evidenziato motivi ostativi di carattere tecnico-ambientale al rilascio della modifica richiesta dalla ditta Geocave s.r.l.;
- sono fatte salve le autorizzazioni/comunicazioni/nulla osta e le prescrizioni previste da altre normative, disposizioni e direttive vigenti, anche riferibili a procedimenti di competenza di altri Enti;
- è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Piacenza prot. n. 22785_20210426, richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159/2011, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;
- l'istanza contiene la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi del proponente ai fini dell'applicazione della procedura semplificata, come previsto dall'art. 10 del DM 05/02/1998;

Considerato che:

- per i rifiuti di cui alla tipologia 2.1, dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998, l'operazione di recupero R5 (come indicato nell'istanza trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con nota PEC del 12/06/2021 prot. n. 8232/2021 - prot. Arpae n. 92378 in data 14/06/2021), sarà oggetto di campagne di attività con impianto mobile di recupero/trattamento di soggetto terzo, debitamente autorizzato ai sensi dell'art. 208 - comma 15 – D. Lgs. 152/2006;
- le campagne di cui sopra saranno oggetto di valutazione nell'ambito della comunicazione da presentarsi, ai sensi dell'art. 208, c. 15 del D.Lgs. 152/2006, da parte del gestore dell'impianto mobile, tenuto conto dei vincoli definiti dal P.T.C.P. vigente in merito alle zone non idonee per le attività di gestione rifiuti, nonché di eventuali deroghe di ammissibilità previste ai sensi dell'art. 38 - lettera d) - delle norme del P.T.C.P. e dell'art. 5 delle N.T.A. del Vigente P.P.G.R.;
- lo svolgimento delle campagne di attività con impianto mobile di gestione rifiuti di cui all'art. 208 - comma 15 - del D. Lgs. n. 152/2006 nella disponibilità di soggetto terzo, non risulta tra le autorizzazioni/comunicazioni comprese nell'AUA ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013;

Considerato inoltre che:

- la Ditta in oggetto aveva già presentato (nota prot. Arpae n. 19783 del 6/2/2019) simile istanza di modifica sostanziale dell'AUA adottata con DET-AMB-2019-437 del 30/1/2019, indicando per i rifiuti individuati al punto 2.1 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al DM 05/02/1998, le medesime modalità di effettuazione dell'operazione di recupero R5, vale a dire trattamento mediante impianto mobile debitamente autorizzato ai sensi dell'art. 208 – comma 15 – del D. Lgs. 152/2006 operante con campagne di attività;
- l'AUA DET-AMB-2019-3811 del 9/8/2019, adottata a seguito dell'istanza di cui sopra e della quale la Ditta in oggetto richiede ulteriormente la modifica con l'istanza di cui trattasi:
 - comprende, per la matrice rifiuti ed in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del DPR 59/2013, assenso sulle attività di recupero rifiuti - artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2016 – con la conseguente iscrizione nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi";
 - dispone la sopra indicata tipologia di rifiuti 2.1 che possa procedersi unicamente all'operazione di recupero R13 "Messa in riserva";
- non risulta essere stato proposto gravame in sede giurisdizionale contro il provvedimento di cui al punto precedente;

Rilevato che con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 96/2019 di "Istituzione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)", è attribuita all'Unità "AUA – Autorizzazioni settoriali ed Energia" la responsabilità dei procedimenti per l'adozione delle Autorizzazione Uniche Ambientali, e che tale Unità acquisisce il contributo specifico in materia di rifiuti dall'Unità "Autorizzazioni Complesse" dello stesso SAC, in ragione della specifica competenza attribuita a quest'ultima in materia sia di procedure semplificate recupero rifiuti (artt. 214-216 del D. Lgs. 152/2006), che di Autorizzazioni Uniche Impianti rifiuti (art. 208 D. Lgs.152/2006) con la medesima Delibera n. 96/2019;

Visto il supporto istruttorio per la matrice rifiuti redatto dalla dott.ssa C. Salati, titolare dell'Incarico di Funzione (IF) "Autorizzazioni complesse" di questo SAC (rif. Attività Sinadoc n. 14 del 17/08/2021);

Ritenuto pertanto di dover assumere il presente provvedimento in parziale difformità a quanto indicato dalla Responsabile del procedimento dott.ssa A. Iaria, titolare dell'IF "AUA – Autorizzazioni settoriali ed Energia" con nota di trasmissione della propria proposta di atto pervenuta mediante PEC in data 27/8/2021, prot. n. 133307, per le motivazioni di seguito esplicitate:

- l'attività di recupero R5 sui rifiuti di cui alla tipologia 2.1 (vetro) dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998, sulla base dell'istanza della ditta Geocave srl, non potrebbe che avvenire con lo svolgimento di campagne di attività con impianto mobile di gestione rifiuti di cui all'art. 208 - comma 15 - del D. Lgs. n. 152/2006 nella disponibilità di soggetto terzo;
- le campagne di cui sopra saranno oggetto di valutazione nell'ambito della comunicazione da presentarsi, ai sensi dell'art. 208, c. 15 del D.Lgs. 152/2006, da parte del gestore dell'impianto mobile, tenuto conto dei vincoli definiti dal P.T.C.P. vigente in merito alle zone non idonee per le attività di gestione rifiuti, nonché di eventuali deroghe di ammissibilità previste ai sensi dell'art. 38 - lettera d) - delle norme del P.T.C.P. e dell'art. 5 delle N.T.A. del Vigente P.P.G.R.;
- difformemente da quanto indicato nella sopra richiamata proposta di provvedimento della Responsabile del procedimento, la Titolare dell'IF "Autorizzazioni complesse", la quale risulta competente, in conformità a quanto stabilito dalla Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 96/2019 di "Istituzione

incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)”, in materia di procedure semplificate recupero rifiuti (artt. 214-216 del D. Lgs. 152/2006) e di Autorizzazioni Uniche Impianti rifiuti (art. 208 D. Lgs.152/2006), nella propria relazione istruttoria ha ritenuto di dover assentire per il rifiuto di cui al punto 2.1 dell’Allegato 1 – Suballegato 1 – al DM 05/02/1998, la sola operazione di recupero R13 “Messa in riserva”, per le medesime motivazioni sopra richiamate;

- difformemente da quanto indicato nella sopra richiamata proposta di provvedimento della Responsabile del procedimento, la delibera di G.R. della Regione Emilia Romagna n° 1936/2017 di “Valutazione di Impatto Ambientale positiva” consente *“l’attività di messa in riserva R13 e riciclo/recupero rifiuti non pericolosi R5 - R10 con svolgimento campagne di trattamento/recupero di rifiuti speciali con impianto mobile autorizzato da realizzarsi presso la cava Ca’ di Terra in Comune di Vigolzone (PC),”* e stabilisce che: *“l’impianto mobile considerato in istanza, di cui sono state descritte le caratteristiche e di cui pertanto sono stati valutati i relativi impatti, dovrà essere puntualmente identificato in sede di campagna di attività che il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a comunicare in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006”;*
- in ulteriore difformità rispetto a quanto indicato nella sopra richiamata proposta di provvedimento della Responsabile del procedimento, l’attività di recupero R5 per i rifiuti di cui alla tipologia 2.1 (vetro) dell’Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998, mediante campagne di attività di impianto mobile autorizzato ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D. Lgs. 152/2006, non può essere assentita nell’ambito della modifica sostanziale dell’AUA richiesta, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013;

Considerato pertanto che, contrariamente a quanto indicato nella nota della Responsabile del procedimento all’Unità “AUA – Autorizzazioni settoriali ed Energia” 133307/2021, sussistono motivi ostativi al completo accoglimento dell’istanza di modifica sostanziale dell’AUA attualmente vigente, così come presentata dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che:

- a seguito delle valutazioni sopra esposte, il S.A.C. dell’Arpa di Piacenza ha provveduto a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10-bis della L. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (diniego parziale) con nota inviata al SUAP dell’Unione Valnure e Valchero in data 07/09/2021 prot. Arpa n. 137654, trasmessa alla Ditta in oggetto con nota SUAP n. 12259 di prot. di pari data;
- la Ditta proponente, con nota datata 16/09/2021, acquisita al prot. ARPAE con n. 143109 del 17/09/2021, ha comunicato quanto segue: *“Visto quanto osservato in merito alla pretesa non assentibilità dell’operazione R5, da effettuarsi con impianto mobile, sul presupposto dell’impossibilità al ricorso alla disciplina dell’AUA, come da diniego parziale pervenuto con nota prot. N. 0012248/2021 del 07/09/2021, la scrivente, ferma la propria istanza per l’operazione R13, in relazione a cui non sono state frapposte preclusioni di sorta, rinuncia all’operazione R5 per la Tipologia 2.1 ex DM 05/02/1998 richiesta con la presente istanza”;*

Dato atto inoltre che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell’Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;
- ai sensi dell’art 6 lett. e) della Legge n. 241/1990 l’organo tenuto all’adozione del provvedimento finale può discostarsi motivatamente dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento;
- così come indicato dalla circolare ARPAE del 30/1/2020, prot. n. PG/2020/15460 ad oggetto “Delucidazioni e disposizioni applicative in merito al ruolo del responsabile del procedimento in Arpa Emilia-Romagna”, il dirigente mantiene il potere di modificare la proposta di decisione formulata dal responsabile del procedimento, in ragione della propria funzione di direzione e di indirizzo dell’attività degli uffici che gli è riconosciuta;
- la Responsabile del procedimento dott.ssa Angela Iaria e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

1. **dare atto** che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale – Modifica sostanziale dell'AUA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3811 del 09/08/2019, a favore della ditta Geocave srl (P.IVA 00935380337), con sede legale in Piacenza, via Farnesiana n° 9, per l'attività di "messa in riserva (R13) e trattamento/recupero (R5-R10) di rifiuti speciali non pericolosi" da svolgere in Comune di Vigolzone (PC) presso la cava Ca' di Terra, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - art. 3, comma 1 lett. g), DPR 59/2013 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. **impartire**, per quanto attiene l'attività di trattamento/recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

a) Generali

- I. dovrà essere chiaramente delimitata l'area del centro di messa in riserva e di trattamento rifiuti con apposita recinzione, il sistema proposto costituito da "pali in legno che sorreggono due serie di fili metallici" dovrà risultare idoneo ad impedire l'accesso ad estranei;
- II. i rifiuti/materie prime derivanti dai trattamenti dovranno essere sottoposti alle verifiche analitiche di conformità ai sensi delle norme UNI o di altri riferimenti normativi di settore, che ne attestino la corrispondenza con le materie prime surrogate o la possibilità di impiego, come rifiuti recuperabili presso terzi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 D.Lgs 152/2006 e del DM 05/02/1998;
- III. le previste adeguate strutture di contenimento dei rifiuti/materie prime derivanti dai trattamenti dovranno essere idoneamente realizzate e gestite al fine di garantire che gli stessi possano essere stoccati in modo distinto ed immediatamente identificabile per ciascun lotto omogeneo, in attesa delle sopra citate verifiche;
- IV. ciascun lotto di cui al precedente punto dovrà essere individuato con apposita segnaletica che indichi la data di inizio e termine di costituzione del cumulo, i cod. EER ed i quantitativi di rifiuti impiegati nonché le caratteristiche ed i quantitativi di materie prime oggetto di miscelazione. Dette informazioni dovranno essere riportate sul "registro di produzione" da vidimarsi a cura di Arpae;
- V. in tutti i casi in cui i rifiuti/materie prime prodotti siano ceduti a terzi o comunque trasferiti in sito diverso da quello di produzione, le movimentazioni dovranno essere annotate sul "registro di produzione";
- VI. l'attività di gestione rifiuti, comprensiva delle fasi di installazione e dismissione, dovrà essere conclusa entro il termine di validità dell'autorizzazione (n. 01/2017 di cui al prot. n. 1202 del 28/02/2017 del Comune di Vigolzone) allo svolgimento dell'attività estrattiva della cava Cà di Terra con il ripristino dell'area utilizzata, termine attualmente fissato al 28/02/2022. Sono fatte salve eventuale proroghe di cui all'art. 15 della L. R. n. 17/91;
- VII. al termine dell'attività dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi con le modalità proposte per la dismissione dell'impianto stesso. Il Servizio Territoriale di Piacenza - Arpae, APA Ovest provvederà a verificare che la dismissione sia stata eseguita correttamente;
- VIII. il sistema di regimazione e raccolta delle acque di sgrondo dovrà essere realizzato in modo da garantirne la perfetta tenuta. Le acque derivanti dallo svuotamento della vasca di raccolta identificata come V1 nella Tavola P02 del Luglio 2017 dovranno essere allontanate per la loro totalità e conferite, come rifiuti, a ditte autorizzate. Il riutilizzo per la bagnatura dei cumuli presenti in loco potrà essere effettuato solo previa comunicazione ad Arpae con debito anticipo.

b) Operazione R13 "Messa in riserva"

- I. le tipologie dei rifiuti, con riferimento all'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998, che potranno essere sottoposta ad operazione di messa in riserva sono indicate nella sottostante Tabella:

Punto del D.M. 05/02/1998	EER	Descrizione
2.1 Tipologia: imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	170202	Vetro
	160120	Vetro
	150107	Imballaggi di vetro
	191205	Vetro
	101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerato di cemento armato e non...	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
	170101	Cemento
	170102	Mattoni
	170103	Mattonelle e ceramiche
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106
7.2 Tipologia: Rifiuti di rocce da cave autorizzate	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
	010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	010399	Rifiuti non specificati altrimenti
	010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
7.3 Tipologia: Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
	101206	Stampi di scarto
	101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
7.31 Tipologia: Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	020199	Rifiuti non altrimenti specificati
	020401	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
12.1 Tipologia: Fanghi da industria cartaria	030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
	030305	Fanghi derivanti dai processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
	030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
	030399	Rifiuti non specificati altrimenti
13.2 Tipologia: Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
	100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 100114
	190112	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
13.6 Tipologia: Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	061199	Rifiuti non specificati altrimenti
	061101	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
	060699	Rifiuti non specificati altrimenti
	100105	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
	100107	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
	101210	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209

- II. fermo restando l'utilizzo delle diverse aree identificate dalla Ditta per l'attività di messa in riserva (R13), che comunque potranno essere utilizzate per una sola tipologia di rifiuto, la capacità di stoccaggio non potrà superare le **51.000 t/anno** totali e le **25.800 t** totali di capacità massima istantanea, così suddivise:

Codice Tipologia (D.M. 05/02/98 e s.m.i.)	Capacità max istantanea per ogni singola tipologia	Quantità max stoccaggio annuo
2.1	8.810 t	8.810 t/anno
7.1	10.000 t	13.000 t/anno
7.2	5.000 t	5.000 t/anno
7.3	5.000 t	5.000 t/anno
7.31	12.000 t	12.000 t/anno
12.1	300 t	300 t/anno
13.2	1.890 t	1.890 t/anno
13.6	5.000 t	5.000 t/anno

- III. l'attività di messa in riserva - R13 - dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- IV. per gli eventuali rifiuti derivanti dall'attività di messa in riserva/trattamento (ferro, vetro, legno, plastica ecc.) dovranno essere predisposti idonei contenitori per consentire il successivo avvio a smaltimento/recupero. Tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006;
- V. l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere effettuata presso le zone individuate nella documentazione tecnica prodotta e le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice EER e tenute ben distinte dalle zone di accumulo di materie prime e rifiuti derivanti dal trattamento (miscelazione con terre) di quelli oggetto della messa in riserva stessa;
- VI. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- VII. dall'attività di gestione rifiuti non dovranno derivare scarichi di acque reflue di cui alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006, le acque derivanti dal dilavamento dell'area oggetto dell'attività di recupero e trattamento rifiuti dovranno essere opportunamente intercettate, raccolte nella vasca a tenuta e smaltite come rifiuti liquidi;
- VIII. i rifiuti di cui alla Tipologia 7.31 dovranno essere sottoposti al test di cessione previsto dal D.M. 05/02/1998 ad esclusione del parametro COD. Tali rifiuti, preliminarmente alle future operazioni di recupero, dovranno essere analizzati per lotti omogenei di dimensioni pari a 1.000 mc circa;
- IX. i rifiuti di cui ai codici EER 150107 e 191205 non potranno provenire da impianti di selezione di rifiuti urbani non differenziati;

c) Operazione di recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 7.3

- I. l'attività di recupero R5 per i rifiuti di tipologia 7.3 (EER 101201, 101206, 101208) – **5.000 t/anno** – consistente nella produzione di materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate, dovrà avvenire in conformità con quanto indicato dalla Ditta nella documentazione prodotta;

d) Operazione di trattamento (miscelazione) di rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 7.2 con materie prime (terre di cava), propedeutica al riutilizzo R10, in altri siti, dei rifiuti prodotti

- I. l'attività di trattamento per i rifiuti della tipologia 7.2 (EER 010413, 010410, 010399, 010408), consistente nella miscelazione degli stessi con il terreno estratto dalla cava Cà di Terra, non potrà superare il quantitativo di **5.000 t/anno**;
- II. da tale attività di trattamento saranno ottenuti nuovi rifiuti che potranno essere gestiti nel sito in analogia a quanto previsto per il "deposito temporaneo" e conferiti entro novanta giorni dalla loro produzione ai luoghi di effettivo recupero R10;

- III. i rifiuti generati dalle operazioni di trattamento tramite miscelazione dovranno rispettare (oltre alle norme UNI specifiche) i valori di colonna A della tabella 1 – Allegato 5 - alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, nonché i limiti stabiliti per il Test di cessione dall'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e s.m.i.. Tali rifiuti dovranno essere analizzati per lotti omogenei di dimensioni pari a 1.000 mc circa;
- IV. dovrà essere mantenuto un "registro di produzione" nel quale annotare tutte le informazioni relative alla provenienza e alle quantità dei materiali (terre naturali) e dei rifiuti impiegati per la produzione di ciascun lotto, nonché la quantità e la destinazione dei rifiuti prodotti;
- V. l'area di stoccaggio temporaneo (quarantena), dei rifiuti risultanti dal trattamento di miscelazione in attesa di analisi, dovrà essere realizzata così come indicato con lettera "M" nella "Tavola P02 Luglio 2017" allegata alle integrazioni presentate dalla Ditta proponente in data 28/07/2017;

e) Operazione di recupero ambientale R10 della cava Ca' di Terra con rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 12.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 miscelati con materie prime (terreno della medesima cava)

- I. l'attività di recupero R10 per i rifiuti della tipologia 12.1 (EER 030302, 030305, 030310, 030399), dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98, costituiti da fanghi da industria cartaria, non potrà superare la quantità annua di **300 t/anno**;
- II. la percentuale di fango utilizzabile in miscela con il terreno non dovrà essere superiore al 30% in peso per fanghi al 27% minimo di sostanza secca. Tali fanghi dovranno, inoltre, rispettare i limiti stabiliti al punto 12.1.3 lettera f dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
- III. i rifiuti derivanti dalle operazioni trattamento - tramite miscelazione con il terreno della cava Cà di Terra - dovranno rispettare (oltre ad eventuali specifiche norme tecniche di riferimento) i valori di colonna A della tabella di cui all'Allegato 5 alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, nonché i limiti stabiliti per il Test di cessione dall'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e s.m.i.. Tali rifiuti dovranno essere analizzati per lotti omogenei di dimensioni pari a 1.000 mc circa;
- IV. dovrà essere mantenuto un "registro di produzione" nel quale annotare tutte le informazioni relative alla provenienza e alle quantità dei materiali (terre naturali) e rifiuti impiegati per la produzione di ciascun lotto, nonché la quantità di rifiuti prodotti e utilizzati;
- V. l'area di stoccaggio temporaneo (quarantena), dei rifiuti risultanti dalla miscelazione in attesa di analisi, dovrà essere realizzata così come indicata con lettera "M" nella "Tavola P02 Luglio 2017" allegata alle integrazioni presentate dalla Ditta proponente in data 28/07/2017.

f) Operazione di recupero ambientale R10 della cava Cà di Terra con rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 13.2 e 13.6 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998

- I. l'attività di recupero R10 per i rifiuti della tipologia 13.2 (EER 100101, 100115 e 190112) e 13.6 (EER 061199, 061101, 060699, 100105, 100107 e 101210), dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98, costituiti da ceneri e gessi chimici, non potrà superare, rispettivamente, le quantità di **1.890 e 5.000 t/anno**, corrispondenti alla quantità massima annua gestibile presso la messa in riserva R13, da cui dovranno pervenire prima del recupero ambientale R10 nella cava Cà di Terra;
- II. il recupero ambientale R10 è subordinato alla verifica positiva dei limiti previsti dal test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998

g) Piano di monitoraggio

Analisi sui rifiuti in ingresso:

a) Test di cessione completo ai sensi del DM 186/2006., con le seguenti frequenze:

- in fase di avviamento impianto (sino a 4 mesi dall'inizio attività): ogni 2.000 ton oppure 1 controllo ogni settimana di produzione;
- in condizioni di impianto a regime (dopo 4 mesi dall'inizio attività): ogni 4.500 ton oppure 1 controllo ogni 15 giorni di produzione;

b) sui rifiuti di cui ai cod. EER 030302, 030305, 030310 e 030399 (tipologia 12.1):

- verifica della sostanza secca su tal quale (pari al 27% minimo) e verifica dei limiti stabiliti al punto 12.1.3 lettera f dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/98;

Analisi sui rifiuti/materiali in uscita:

Su ciascun lotto omogeneo di dimensioni pari a 1.000 mc circa dovranno essere eseguite le seguenti verifiche:

- a) rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla miscelazione di rifiuti di cui alla tipologia 7.2 e 7.11 con materie prime, propedeutica al riutilizzo R10, in altri siti:
 - rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 – Allegato 5 - alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, per i seguenti parametri: Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Cromo totale, Vanadio, Selenio, Mercurio, Arsenico;
 - test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05.02.98;
- b) recupero ambientale R10 della cava Ca' di Terra con rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 12.1 (dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98) miscelati con materie prime (terreno):
 - rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 – Allegato 5 - alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, per i seguenti parametri: Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Cromo totale, Vanadio, Selenio, Mercurio, Arsenico;
 - test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05.02.98;
 - in caso di utilizzo per la formazione dello strato superficiale test di fitotossicità condotto secondo il metodo contenuto nella D.G.R. Regione Lombardia 16/04/2003 – n°7/12764 – Allegato B "effetto di matrici complesse sulla crescita delle piante superiori";

Analisi macroscopica dei rifiuti/materiali in uscita:

- a) ogni 3 ore di produzione, l'operatore dovrà prelevare un'aliquota di materiale in uscita dal mescolatore principale e controllarne visivamente la conformità, al fine di garantire l'assoluta assenza di corpi estranei al processo e di emissioni maleodoranti. L'esito di tali verifiche dovrà essere annotato su apposito registro;
- b) alla fine di ogni giornata produttiva, le varie aliquote prelevate dovranno essere quartate e archiviate in campioni, con codifica giornaliera, della massa totale di circa 1 Kg;

Rifiuti liquidi (percolati e acque meteoriche di sgrondo):

- a) controllo giornaliero mediante ispezione dei pozzetti e delle caditoie di raccolta dei percolati e delle acque meteoriche, eliminazione di eventuali corpi estranei e registrazione delle operazioni eseguite;
- b) controllo settimanale con verifica e registrazione dei livelli vasca di raccolta identificata come V1 nella Tavola P02 del Luglio 2017;

4. stabilire, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

Emissioni diffuse:

I. devono essere adottati accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse, quali ad esempio getti d'acqua per la periodica bagnatura, sistemazione ed accurata manutenzione della pavimentazione stradale interna all'insediamento;

5. dare atto che:

- la presente Autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti la precedente A.U.A. adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3811 del 09/08/2019;
- la ditta Geocave Srl. è iscritta (a seguito della presente modifica sostanziale) nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" al n. **212/A - classe di attività 3** del D.M. n. 350/1998 - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);
- per quanto non espressamente richiamato resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- fatte salve le specifiche condizioni previste dal provvedimento di VIA, cui il presente provvedimento si riferisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio;

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla SAC dell'Arpae di Piacenza con determinazione DET-AMB-2017-5924 del 07/11/2017, successivamente già sostituita dalla DET-AMB-2019-437 del 30/01/2019 e dalla DET-AMB-2019-3811 del 09/08/2019 di adozione della modifica sostanziale della sopra citata AUA;

6. precisare che:

- il presente provvedimento è adottato, facendo salvi ulteriori visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché altre disposizioni legislative o regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto di che trattasi;
- il presente atto viene trasmesso telematicamente al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero, per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- il provvedimento conclusivo che sarà rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione dell'Unione Valnure e Valchero sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Valnure e Valchero con prot. gen. n. 11983 del 14/08/2019;

7. rendere noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

**Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
dell'ARPAE di Piacenza
Dott.ssa Anna Callegari
con firma digitale**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.